

La dichiarazione F-GAS

Il Decreto Del Presidente Della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, recante il Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra, all'art. 16, comma 1, prescrive che entro il 31 Maggio di ogni anno gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra debbano presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.

Non sono soggette alla Dichiarazione FGas le apparecchiature usate in tutte le modalità di trasporto, tra cui le apparecchiature di refrigerazione installate su navi, treni, aerei, camion o simili e anche tutte le apparecchiature presenti per esempio nelle officine e utilizzate per la ricarica dei condizionatori dei mezzi di trasporto.

Si precisa che la dichiarazione richiede la comunicazione del numero di apparecchiature e non dei circuiti eventualmente presenti nella medesima apparecchiatura.

La Dichiarazione FGas deve essere compilata sulla base delle informazioni contenute nei Registri d'Impianto e trasmessa on-line attraverso la rete SINAnet dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), previo accesso al sistema. La procedura informatica permette la compilazione della dichiarazione conforme al formato di cui all'avviso riportato in Gazzetta Ufficiale.

La mancata, incompleta o inesatta trasmissione della dichiarazione F-GAS, comporta, ai sensi del D.Lgs 5 marzo 2013, n. 26 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n.842/2006 su taluni gas fluorurati a effetto serra", sanzioni amministrative pecuniarie per un importo compreso tra 1.000,00 Euro e 10.000,00 Euro (art. 6, commi 3 e 4).

OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE

L'art. 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006, definisce operatore il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi. L'operatore ha una serie di obblighi che devono essere rispettati e che vengono riassunti nello schema seguente:

OBBLIGHI DELL'OPERATORE

Garantisce la corretta installazione, manutenzione o riparazione dell'apparecchiatura o dell'impianto

Installazione e manutenzione o riparazione dell'apparecchiatura o dell'impianto devono essere eseguite da personale o imprese in possesso di un certificato appropriato ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 303/2008 e n. 304/2008.

Previene e ripara le perdite

Tutti gli operatori di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, a prescindere dalla quantità di refrigerante o estinguente contenuto, hanno l'obbligo di prevenire le perdite e

ripararle non appena possibile. Inoltre, l'operatore deve assicurare che, dopo la riparazione, venga effettuata una prova di tenuta. Infine dev'essere eseguito un controllo di verifica entro 1 mese dalla data della riparazione.

Controllo le perdite

Le apparecchiature in funzione o temporaneamente fuori servizio contenenti 3 kg o più (o 6 kg nel caso di sistemi ermeticamente sigillati etichettati come tali) di gas fluorurati come refrigerante devono essere controllate a intervalli regolari come indicato di seguito:

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Apparecchiature contenenti | $3 \leq \text{kg di F-gas} < 30$ |
| Frequenza dei controlli | 1 volta all'anno |
| Sistema rilevamento perdite | No |
| Apparecchiature contenenti | $30 \leq \text{kg di F-gas} < 300$ |
| Frequenza dei controlli | 1 volta ogni 6 mesi |
| Sistema rilevamento perdite | NO |
| Apparecchiature contenenti | $\geq 300 \text{ kg di F-gas}$ |
| Frequenza dei controlli | 1 volta ogni 3 mesi |
| Sistema rilevamento perdite | SI[1] |

[1] con obbligo di controllo almeno una volta all'anno per accertarne il corretto funzionamento

L'operatore dell'apparecchiatura deve assicurare che il controllo sia eseguito da personale certificato.

In caso di apparecchiature di nuova installazione, immediatamente dopo la loro messa in funzione, il personale certificato deve effettuare un controllo in base ai requisiti standard di controllo delle perdite.

Installare sistemi di rilevamento delle perdite

Le apparecchiature che hanno un contenuto uguale o superiore a 300 kg di gas fluorurati, devono essere dotate di un sistema fisso di rilevamento delle perdite, che avverta l'operatore in caso di perdita. Il corretto funzionamento del sistema di rilevamento delle perdite va controllato come minimo una volta ogni 12 mesi.

Gli operatori delle apparecchiature contenenti meno di 300 kg di gas fluorurati possono installare un sistema di rilevamento delle perdite. Le apparecchiature con sistemi appropriati di rilevamento delle perdite correttamente funzionanti, che avvertono l'operatore in caso di perdita, sono sottoposte a controlli meno frequenti.

Recuperare il refrigerante e/o estinguente

Gli operatori devono predisporre il corretto recupero, ossia la raccolta e lo stoccaggio, dei gas fluorurati usati come refrigeranti o estinguenti, dalle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore e sistemi di protezione antincendio, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione. Quest'attività deve essere svolta da personale certificato e deve avvenire prima dello

smaltimento definitivo dell'apparecchiatura e, se opportuno, durante le operazioni di manutenzione o di riparazione.

Registri

Gli operatori delle apparecchiature contenenti 3 kg o più di FGas devono tenere i seguenti registri:

Registro del Sistema previsto dal Regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione relativamente ai sistemi di protezione antincendio fissi;

Registro dell'Apparecchiatura previsto dal Regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione relativamente alle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento